

**Rilascio autorizzazione
ad Imprese di autoriparazione per l'effettuazione di revisione
ai sensi dell'art. 80, comma 8, D.Lgs. 30 aprile 1992, D. 285 e successive modifiche**

Con circ. 147/96 del 21 novembre 1996 e circ. 2/97 del 20 gennaio 1997, la Direzione Generale della M. C.T.C. ha dettato le norme per procedere al rilascio della autorizzazione in oggetto rappresentata.

A tal fine l'utenza interessata dovrà produrre presso la Provincia di Mantova, Settore Trasporti la seguente documentazione:

- richiesta di autorizzazione, in bollo, debitamente firmata dal Legale rappresentante dell'Impresa e formulata secondo lo schema di cui all' "allegato del D.M. 6 aprile 1995 (modificato dallo scrivente Settore)
- richiesta di collegamento al sistema informativo autorizzato della Direzione Generale del D:T:T. di Roma, in bollo, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'Impresa e formulata secondo lo schema di cui all'allegato 1 al D.M. 4 aprile 1995 (G.U. Il aprile 1995 n. 85) e successivamente modificato dallo scrivente Settore;
- certificazione attestante il possesso dei locali di cui meglio specificato in seguito;
- certificazione attestante il possesso delle attrezzature di cui meglio specificato in seguito;
- eventuale certificato di conformità alle leggi per le apparecchiature di sollevamento

requisiti tecnico-professionali delle imprese:

i requisiti tecnico-professionali dei concessionari devono sussistere durante tutto il periodo dell' autorizzazione.

Le imprese (singole imprese di autoriparazione comprese le società regolarmente costituite in una delle forme previste dalle norme del Codice Civile) che intendono ottenere l'autorizzazione all'affidamento delle revisioni devono possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali:

- a) iscrizione alla CCIAA attestante l'iscrizione alle sezioni del registro di cui all' art. 2 primo comma della L. 5 febbraio 1992, n. 122 (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto, gommista) ovvero alle sezioni dello speciale elenco di cui all'art. 4, comma 2, della stessa legge, per tutte e quattro le attività di cui sopra;
- a1) iscrizione al registro delle imprese per le società istituito presso la CCIAA;
- b) adeguata capacità finanziaria dimostrata mediante attestazione di affidamento sotto varie forme tecniche rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o società finanziarie

con Capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50. La capacità finanziaria richiesta non può essere inferiore a € 154.937,07 per le Imprese che sono iscritte in tutte e quattro le Sezioni del registro di cui all' art. 2 della L. 122/92; mentre, per le imprese di autoriparazione partecipanti a consorzi o a società consortili, la capacità finanziaria di ciascuna delle imprese non deve essere inferiore a €:

-51.645,69 se iscritti in una sola sezione,

-87.797 ,67 se iscritti in due sezioni,

-118.785,09 se iscritti in tre sezioni del sopraccitato registro. Per ciò che attiene la dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, si osserva che la stessa è finalizzata alla dimostrazione del possesso, da parte dei richiedenti, di risorse finanziarie adeguate ad assicurare che l'autorizzazione sia correttamente avviata e gestita. Premesso che l'art. 9 del DPR 495/92 non pone particolari limiti alle forme tecniche di affidamento bancario e che questo è mirato a comprovare il possesso di risorse finanziarie adeguate, saranno gli stessi istituti di credito o le società finanziarie a concordare dette forme tecniche con i loro clienti, essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, la produzione di un documento di un istituto di credito o società finanziaria da cui risulti il possesso della capacità finanziaria richiesta. A tal fine è sufficiente la presentazione di una dichiarazione redatta conformemente all'allegato alla presente.

c) planimetria in scala dell'autofficina

d) L'impresa che intende effettuare le revisioni deve essere dotata in modo permanente delle attrezzature previste da D.P.R. 495/82 e successive modificazioni ed integrazioni e più precisamente: (banco prova freni, opacimetro, analizzatore gas, banco prova giochi eventualmente integrato nel sollevatore, fonometro, calibratore del fonometro, contagiri, ponte sollevatore o fossa d'ispezione, sistema di pesatura eventualmente integrato nel banco prova freni, prova fari, anemometro, igrometro, termometro e barometro) Se si vogliono revisionare anche ciclomotori e motocicli occorre avere anche il prova freni moto, nonché ponte sollevatore o fossa d'ispezione idonei per ciclomotori e motocicli (in alternativa si possono adeguare quelli per le automobili in base al "D.P.R. 360/2001 e Circolare 211/404 del 18 gennaio 2002. Ponti sollevatori").

Ciascuna delle attrezzature dovrà essere dotata dei relativi "LIBRETTI METROLOGICI" dei singoli strumenti. L'idoneità dei ponti sollevatori è invece attestata dalla dichiarazione di conformità e certificazione d'idoneità ISPESL che devono essere prodotti in copia conforme.

Le attrezzature possono essere installate oltre che nei locali di cui all'art. 239 del C.d.S. anche in spazi comunque idonei ai sensi del D.L. vo 626/95 (tutela e sicurezza dei lavoratori) che garantiscono adeguata protezione (ad es. copertura atta a riparare attrezzature dagli agenti atmosferici) per la conservazione delle caratteristiche di idoneità previste in sede di omologazione.

L'attrezzatura deve essere in disponibilità continua ed incondizionata, di essa si deve attestare il possesso per un periodo di tempo pari a quello dell'autorizzazione.

Relativamente al responsabile tecnico:

e) dichiarazione sostitutiva per quanto riguarda nascita -residenza -, cittadinanza - casellario giudiziale con annotazione relativa all'art. 444 CPP -carichi pendenti -antimafia;

f) certificazione medica d'idoneità all'esercizio dell'attività di responsabile tecnico delle revisioni rilasciata dall' ASL o da un medico del lavoro ;

g) copia del diploma di perito industriale, di geometra, di maturità scientifica o della Laurea in Ingegneria ;

Sono stati dichiarati equipollenti i diplomi di **maturità professionale**, di **tecnico delle industrie meccaniche** e di **tecnico dei sistemi energetici** nonché quelli rilasciati dagli Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato; eventuali equipollenze possono essere confermate dai Provveditorati agli Studi locali su difettive del Ministero della Pubblica Istruzione.

h) dichiarazione di svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa a cui è stata rilasciata l'autorizzazione stessa. Non può operare presso più di una sede operativa di impresa che effettui servizio di revisione impegnandosi a comunicare qualunque variazione al suo stato di lavoro;

i) attestato di frequenza corso propedeutico responsabile tecnico;

I documenti di cui ai punti a), a1), e), g) e h), possono essere prodotti in forma di dichiarazione sostitutiva indicando tutti i dati previsti nella relativa documentazione ed allegando la copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità.

Caratteristiche dei locali

I locali i, che devono essere in disponibilità continua ed incondizionata e di cui deve esserne dimostrato il possesso per un periodo di tempo pari a quello dell'autorizzazione, devono avere le seguenti caratteristiche dimensionali:

per le imprese concessionarie:

superficiale di officina non inferiore a 120 mq.;

larghezza lato ingresso non inferiore a 6 m.;

entrata avente: larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,5 m e 3,5 m;

ponte sollevatore o fossa d'ispezione:

per il Ponte sollevatore : .

- portata > 3.55. kg
- lunghezza pedane > 4,5 rnt
- larghezza pedane > 0,6 mt
- altezza del bordi no lato interno > 0.06 mt
- distanza bordini interni < 0,8 mt
- tempo ciclo salita-discesa < 60 sec. .
- distanza dei muri > 0,6 rnt
- altezza di sollevamento > 1,8 mt (rispetto al piano di calpestio sotto il ponte);

per la fossa d'ispezione:

1. larghezza compresa tra 0,65 e 0,75 mt
2. altezza > 1,8mt.
3. lunghezza > 6 mt

I locali devono possedere le seguenti autorizzazioni amministrative:

i) agibilità rilasciata dal Comune da cui si evinca la corretta destinazione d'uso (che può essere la stessa dei locali destinati all'attività di autoriparazione);

le domande di agibilità presentate dal 28/12/1994 si intendono accolte favorevolmente e, quindi approvata l'agibilità, se il Sindaco non dà risposta entro 45 giorni. In questi casi l'utente può certificare la circostanza presentando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero copia autenticata della domanda presentata in Comune.

Per gli immobili costruiti prima del 28/12/1994 qualora l'utente non riesca ad ottenere dal Comune la dichiarazione di agibilità dovrà presentare:

-dichiarazione di un ingegnere o architetto iscritto all' Albo Professionale con la quale attesta l'agibilità della porzione di immobile.

-dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui dichiara l'impossibilità di ottenere il documento dal Comune.

La destinazione d'uso sarà presentata per gli immobili costruiti dopo la Legge n. 10/77 (c.d. Bucalossi).

Qualora il documento relativo alla destinazione d'uso non sia immediatamente disponibile può essere presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva valida 30 giorni e prorogabile per altri 30 giorni. In questo caso, decorso l'ultimo termine, l'ufficio richiede la produzione del certificato entro 10 giorni dopodiché archivi a la domanda.

Qualora il Comune ritenga che la destinazione d'uso dei locali debba essere diversa da quella prevista per l'attività di autoriparazione, certificherà che lo spazio è comunque destinato allo svolgimento delle attività di revisione.

l) idoneità ambientale ASL oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68, attestante che è stato redatto documento di valutazione del rischio ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 626/94 e che è garantita la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato D.Lgs. 626/94

m) prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando dei VV.FF. oppure nullaosta preventivo (NOPI) oppure dichiarazione temporanea sostitutiva (L. 15/68) da sostituire con l'originale secondo le modalità previste per il certificato di agibilità qualora non immediatamente disponibile; in alternativa può essere presentata una dichiarazione redatta dal titolare dell'impresa in attesa del sopralluogo del Comando dei Vigili del Fuoco atte stante il rispetto della normativa antincendio.

Qualora l'officina sia idonea a ricevere non più di 9 autoveicoli, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che i locali dell'impresa non sono soggetti alla normativa prevenzione incendi (art. 4, L. 26/07/1965 n. 966).

I documenti di cui ai punti i) l) m). possono essere prodotti in forma di autocertificazione.

il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, oltre che al positivo esito dell'istruttoria, anche all'esito della "visita iniziale" (sopralluogo alle autofficine), tendente ad accertare l'esistenza del complesso dei requisiti d'idoneità al momento stabiliti.

L'effettuazione della visita ispettiva iniziale è subordinata al preventivo versamento, da parte dell'interessato, da effettuare tramite appositi bollettini.

Poiché in sede di visita ispettiva si dovrà procedere anche al rilievo dei dati relativi alle attrezzature (fabbrica, tipo, omologazione e numero di matricola), si invita fin d'ora l'utenza interessata a rilevare i dati sopra citati confrontandoli con quanto riportato sul "LIBRETTO METROLOGICO" della relativa attrezzatura. Quanto sopra per rendere più spedito il controllo da parte dei funzionari incaricati del sopralluogo.

L'autofficina, inoltre, dovrà disporre della seguente dotazione minima di apparecchiature informatiche:

- a)** personal computer con porta seriale 232 e con software e/o hardware di emulazione terminale (emulazione terminale VT100NT320, il collegamento avverrà in rete commutata).
- b)** stampante ad 80 colonne con caratteri di stampa a 10 cpi.